


Comunicazione FINMA 26 (2011) – 15 luglio 2011

Investimenti collettivi di capitale e distribuzione

Mercati



Indice

Sorveglianza.....	3
Introduzione del KIID in Svizzera.....	3
Avvisi.....	4
Contatti.....	4

Sorveglianza

Introduzione del KIID in Svizzera

La direttiva UCITS IV (Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di UCITS) è entrata in vigore all'inizio del mese di dicembre 2009. Gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 30 giugno 2011 per implementare le disposizioni necessarie a riguardo e per applicarle dal 1 luglio 2011.

In particolare, le disposizioni della direttiva UCITS IV relative alle informazioni chiave per gli investitori, alle strutture Master-Feeder nonché al passaporto europeo per le società di gestione hanno delle ripercussioni sul mercato svizzero degli investimenti collettivi di capitale. Nella misura in cui il prospetto semplificato deve essere rimpiazzato negli Stati membri dal documento sulle informazioni chiave per gli investitori (in seguito: "KIID"), i nuovi UCITS che saranno approvati dovranno essere muniti al posto del prospetto semplificato da un KIID. Per gli UCITS già esistenti vale un periodo transitorio di 12 mesi. Il KIID, giacché documento standardizzato, avrà lo scopo di migliorare la protezione degli investitori.

Con decisione del 29 giugno 2011, il Consiglio federale ha approvato l'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICoI) che introduce il KIID e nello stesso tempo ha fissato l'entrata in vigore al 15 luglio 2011. Da un lato viene migliorata la protezione dell'investitore e dall'altra parte la distribuzione dei fondi in Svizzera. Fatto salvo il periodo transitorio, il KIID deve essere adottato sia per gli investimenti collettivi di capitale esteri, che sono distribuiti al pubblico in o a partire dalla Svizzera, sia per gli investimenti collettivi di capitale svizzeri del tipo "Fondi in valori mobiliari" e "Altri fondi per investimenti tradizionali". Ciò costituisce un vantaggio per la distribuzione di fondi in Svizzera nella misura in cui accanto al KIID non vi è la necessità aggiuntiva di un prospetto semplificato per gli investitori Svizzeri.

Al fine di facilitare il deposito delle istanze, la FINMA ha aggiornato le guide pratiche toccate da queste modifiche. La distribuzione degli investimenti collettivi verrà semplificata, in quanto non sarà più necessario far firmare il KIID a differenza del prospetto semplificato. D'ora in poi, ogni istanza di approvazione rispettivamente di modifica dei documenti rilevanti, dovrà essere completata dalla checklist annessa alla rispettiva guida pratica che si trova sul sito internet della FINMA (www.finma.ch).

La Swiss Funds Association è in procinto di implementare nelle sue regole di autodisciplina diverse linee guida dell'ESMA concernenti il KIID.

Siccome la direttiva UCITS IV contiene delle disposizioni sulle strutture Master-Feeder e sul passaporto delle società di gestione che non sono compatibili con il diritto svizzero, i rappresentanti devono rimettere ad ogni istanza di approvazione alla distribuzione in o a partire dalla Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero rispettivamente di modifica dei documenti rilevanti, una "dichiarazione" sui punti summenzionati. Inoltre, nella dichiarazione, deve essere indicato se il rispettivo investimento collettivo di capitale è commercializzato come un ETF in Svizzera o all'estero. Attraverso questa dichiarazione l'autorità di vigilanza vuole assicurarsi, che le condizioni supplementari di approvazione di un ETF siano adempite (decisione della SIX sulla quotazione, contratto di market making nonché le informazioni nel prospetto sulla quotazione e il contratto di market making).

Avvisi

Le guide pratiche, la Checklist e la „Dichiarazione“ summenzionate sono disponibili da subito sul sito internet della FINMA

<http://www.finma.ch/D/BEAUFSICHTIGTE/KAPITALANLAGEN/Seiten/default.aspx>.

NB: La seguente documentazione al momento è disponibile solo in lingua francese o tedesca.

Guide pratique pour des requêtes concernant l'autorisation d'un représentant de placements collectifs étrangers, les modifications au sein du représentant et le changement de représentant, édition du 15 juillet 2011

Guide pratique concernant les obligations du représentant de placements collectifs étrangers, édition du 15 juillet 2011

Guide pratique pour des requêtes concernant l'approbation des documents afférents au placement collectif étranger qui remplit les conditions de la directive 2009/65/CE (directive UCITS IV) et les modifications des documents afférents au placement collectif étranger, édition du 15 juillet 2011

Guide pratique pour des requêtes concernant l'approbation des documents afférents au placement collectif étranger qui n'est pas eurocompatible et les modifications des documents afférents au placement collectif étranger, édition du 15 juillet 2011

Checkliste „Informations clés pour l'investisseur“ (placements collectifs étrangers)

Déclaration du représentant accompagnant les requêtes en approbation respectivement en modification des documents afférents aux placements collectifs étrangers conformes à la directive 2009/65/CE

Contatti

Titolari di un'autorizzazione: i vostri interlocutori sono gli Account Manager del dipartimento investimenti collettivi di capitale e distribuzione.